



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.117

OGGETTO: Concessione Patrocinio comunale all'Associazione Culturale 'TORRE LAPILLO' per l'organizzazione di eventi estivi 2023.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 09/06/2023

Il responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Maria Antonietta
GIACCARI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 13/06/2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di GIUGNO alle ore 13:21 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra Silvia TARANTINO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	TARANTINO Silvia	Sì	
2	PELUSO Anna	Sì	
3	ALBANO Salvatore	Sì	
4	SAMBATI Eugenio	Sì	
5	PALADINI Barbara	Sì	

Partecipa, Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo comunale n.16702 del 07/06/2023 a firma del rappresentante Legale dell'Associazione Culturale "TORRE LAPILLO" con sede in Porto Cesareo alla via Zanella,32 C.F. 91024780750 ha comunicato l'intendimento di voler organizzare, anche per la corrente stagione estiva, sul territorio di Torre Lapillo, una serie di eventi artistici, culturali e sportivi per il periodo tra giugno, luglio, agosto e settembre 2023.

CONSTATATO che nelle more di accoglimento da parte del Comune, l'Associazione in parola ha chiesto, per gli eventi previsti in progettazione, una serie di agevolazioni sia economiche che in servizi;

CONSIDERATO:

- che gli scopi dei richiedenti, nonché gli eventi che si vogliono realizzare, coincidono con gli intendimenti di promozione culturali e turistiche del territorio e quindi con quelli di questa Amministrazione Comunale;
- i sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione *".....Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;

VISTO il parere della Corte dei conti sez. regionale controllo per la Lombardia – adunanza camere di consiglio del 20/12/2010 e con il quale la Corte in sede di controllo collaborativo ha sancito che *".....non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione"* In sintesi, afferma la Corte, *"tra le diverse forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora annesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine delle Amministrazioni Comunali"*;

VISTA inoltre la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (*"Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"*), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocinii approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2017.

RITENUTO opportuno, dopo attento esame e valutazione della richiesta presentata, di poter aderire all'iniziativa, concedendo il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per le manifestazioni, oltre a:

- l'utilizzo del logo comunale;
- la concessione e relativo esonero del pagamento del suolo pubblico e autorizzazione per il posizionamento di gruppi musicali e artisti da strade nei luoghi meglio indicati in dettaglio nella domanda, agli atti;
- la riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- interventi di sicurezza, ordine pubblico e transennamento durante lo svolgimento degli eventi;
- inserimento degli eventi nel programma comunale delle manifestazioni estive 2023;

- pagamento SIAE;

DARE ATTO che la concessione del patrocinio da parte del Comune, comporta il rispetto del vincolo di menzionare la dicitura " *con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, nonchè I ringraziamenti al Comune per la collaborazione*";

DATO ATTO che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi di incompatibilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 per effetto dei quali il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonchè la copertura finanziaria dell'atto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede.

2. DI ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE la richiesta di patrocinio comunale presentata dall'Associazione Culturale "TORRE LAPILLO" con sede in Porto Cesareo alla via Zanella,32 C.F. 91024780750 per l'organizzazione sul territorio di Torre Lapillo, di eventi artistici, culturali e sportivi durante la stagione estiva 2023 .

3.DI GARANTIRE I SEGUENTI BENEFICI:

- l'utilizzo del logo comunale;
- la concessione e relativo esonero del pagamento del suolo pubblico e autorizzazione per il posizionamento di gruppi musicali e artisti da strade nei luoghi meglio indicati in dettaglio nella domanda, agli atti;
- la riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- interventi di sicurezza, ordine pubblico e transennamento durante lo svolgimento degli eventi;
- inserimento degli eventi nel programma comunale delle manifestazioni estive 2023;
- pagamento SIAE.

4. DI DARE ATTO che la concessione del patrocinio da parte del Comune comporta il rispetto del vincolo di menzionare la dicitura " *con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, nonchè I ringraziamenti al Comune per la collaborazione*";

5. DI DARE ATTO che tali concessioni sono escluse dalla "sponsorizzazione" e quindi non soggette a quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il soggetto privato che ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Pubblico, che realizza istituzionalmente delle attività a carattere sociale, culturale e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

4. DI DARE ATTO che l'Associazione Culturale "TORRE LAPILLO ", in qualità di organizzatore dell'evento:

- a) sarà direttamente responsabile dell'organizzazione della manifestazione e dovrà garantire e rispettare ogni norma di sicurezza prevista;
- b) acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni e nulla osta previsti e necessari per legge;

c) è escluso ogni altro beneficio, non menzionato nel presente deliberato .

5. DI DARE ATTO altresì :

- che la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun obbligo previsto da leggi e/o regolamenti relativi all'attività patrocinata;
- che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivoglia responsabilità verso persone e/o cose derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo.

6. DI PARTECIPARE la presente delibera alla Polizia Municipale, SUAP e Ufficio Tributi Minori per quanto di competenza interessati.

7. DI INFORMARE del deliberato le forze dell'ordine presenti sul territorio.

8. DI DARE ATTO che dal presente discende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Con separata votazione favorevole e unanime dichiarare l' immediata eseguibilità del presente atto.

IL SINDACO
F.to Silvia TARANTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 13/06/2023

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA
